



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



ORDINANZA N. 38 del 14/07/2018

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

IL SINDACO

Premesso che durante la stagione estiva buona parte dei pubblici esercizi presenti nel territorio offre alla propria clientela spettacoli di intrattenimento musicale, in particolare nelle ore notturne e all'aperto;

Rilevato l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle suddette attività in quanto, proprio attraverso l'organizzazione di varie forme di intrattenimento musicale ed altre iniziative complementari contribuiscono all'animazione ed allo sviluppo turistico, offrendo alternative di svago e divertimento all'interno del territorio comunale;

Riscontrato che tali intrattenimenti, tuttavia, possono costituire anche elemento di disturbo e disagio per coloro che dimorano in prossimità di tali attività, in particolare nelle ore serali e notturne;

Atteso che è compito dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connesso all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e di diffusione sonora;

Richiamati:

- l'ordinanza sindacale n. 40 del 19.07.2013

- l'art. 31, comma 1, D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 che ha modificato l'art. 3 del D.L. n. 223 del 04/07/2006, disponendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

- la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 Cost";

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA CHE

a) *Negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di tollerabilità e di esposizione indicati dalla normativa vigente;*

b) la chiusura di ogni attività dei pubblici esercizi per ciascun periodo dell'anno:

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| - dal 1 gennaio | al 31 maggio di ogni anno dopo le | ore 02:00; |
| - dal 1 giugno | al 31 agosto di ogni anno dopo le | ore 03:00; |
| - dal 1 settembre | al 31 dicembre di ogni anno dopo le | ore 02:00; |

c) le attività di discoteche, feste da ballo in genere ed altri pubblici esercizi che si svolgono *fuori dal centro abitato*, devono cessare di emettere suoni e ogni altra attività entro **le ore 3:00**.

VIETA

nel centro abitato la diffusione della musica percepibile all'esterno oltre l'orario di seguito stabilito per ciascun periodo dell'anno:

- dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno dopo le ore 24:00;
- dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno dopo le ore 02:00;
- dal 1 luglio al 31 agosto solo il sabato dopo le ore 02:30 (domenica);
- dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno dopo le ore 01:00;
- dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno dopo le ore 24:00.

INFORMA

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra sarà sanzionata ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. n. 773/31 che prevede la sanzione accessoria della sospensione, che va da un periodo di uno a tre mesi, oltre la sanzione pecuniaria da €. 500,16 a €. 3.000,98 per inosservanza delle prescrizioni imposte dal Sindaco, nonché dell'art. 659 del C.P. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

La musica di sottofondo all'interno del locale è consentita entro i limiti vigenti di esposizione al rumore, compatibilmente con l'insonorizzazione del locale, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno.

DISPONE

Che detta Ordinanza

- a) venga trasmessa al Comando della Locale Stazione C.C.
- b) venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune, nel sito istituzionale dell'Ente, nonché affissa negli esercizi pubblici, talché tutti ne possano prendere conoscenza.

DEMANDA

Agli agenti delle Forze di Polizia di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

RICORDA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.PUGLIA entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o in via alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 gg a decorrere dalla stessa data.

IL SINDACO

PIERPAOLO D'ARIENZO

[] *Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;*

[] *Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line*